



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO**

Sezione Seconda civile e crisi d'impresa

riunito in composizione collegiale nelle persone dei sottoscritti magistrati:

Dott.ssa Caterina Macchi	Presidente
Dott.ssa Guendalina Pascale	Giudice
Dott. Francesco Pipicelli	Giudice rel.

nel procedimento

R.G. PU n. 693/2024

Il Tribunale

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice relatore designato;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in proprio da **ENDELEA S.R.L. SB con sede legale a MILANO (MI) VIA GIUSEPPE CANDIANI 29 cap 20158 Domicilio digitale/PEC endelea@legalmail.it Numero REA MI – 2574948 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 11040170968**, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* Francesca De Gottardo (C.F. DGTfnc85C50E889L), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata al ricorso, dall'Avv. Elisa Castagnoli (C.F. CSTLSE79C41F205S, indirizzo p.e.c. elisa.castagnoli@milano.pecavvocati.it, fax 02.76028498), del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano, via Solferino n. 7, elegge domicilio, con l'assistenza del Gestore della Crisi Avv. ALESSANDRO VALERIO nominato dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Milano; visto il ricorso depositato per via telematica in data 23.5.2025, con il quale la società ricorrente ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata; esaminata la successiva memoria autorizzata di parte ricorrente depositata il 27.6.2025 e sentite le parti all'udienza in data 1.7.2025 innanzi al giudice relatore; vista la documentazione prodotta;



ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano, ovvero ha sede legale e COMI in MILANO (MI) VIA GIUSEPPE CANDIANI 29 cap 20158;
- B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c), che definisce il sovraindebitamento come lo stato di crisi e di insolvenza *“delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale”*.

Nel ricorso, la natura giuridica “in concreto” di start up innovativa della ricorrente è stata correttamente documentata, anche alla luce della motivata e dettagliata relazione del Gestore della Crisi Avv. ALESSANDRO VALERIO, oltre che delle difese della ricorrente in atti che:

- non risulta aver mai distribuito utili (non avendoli mai realizzati, come emerge dall'esame dei bilanci di esercizio compreso il 2024) né risulta aver generato un fatturato/ricavi complessivi superiori a € 5 milioni, dall'esame dei bilanci, compresa la bozza/progetto di bilancio al 31.12.2024: questi i dati del valore della produzione dal 2020 al 2024: 31.12.2020: € 50.074; 31.12.2021: € 111.002; 31.12.2022: € 236.559; 31.12.2023: € 281.407; 31.12.2024 (bozza di bilancio): € 145.747,00;
- è costituita in forma di società di capitali e non risulta che le quote della società siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ha sede in Italia;
- la società ricorrente è stata costituita ed iscritta al registro delle imprese il 2 novembre 2019; il termine quinquennale di cui alla norma è stato prorogato di un anno dall'art. 38, comma 5, D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche nella L. n. 77/2020 e pertanto il requisito sussiste fino al 1 novembre 2025;
- ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi “innovativi ad alto valore tecnologico” nel settore della moda e dei servizi accessori, trattandosi di società – pluripremiata per il carattere “innovativo” dei prodotti e servizi - nata con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo dell'industria della moda in



Tanzania e di diventare il ponte tra i due continenti, con oggetto appunto caratterizzato dallo sviluppo, dalla produzione e vendita di capi di abbigliamento, accessori e oggetti di arredamento, secondo un *business* altamente innovativo, in considerazione della intera realtà che programmaticamente la caratterizza, ovvero che deriva (i) dalla produzione etica e sostenibile in Africa con una catena di approvvigionamento trasparente; (ii) dall'economia circolare (la produzione della Società, infatti, ha seguito politiche di *zero waste*, *packaging plastic-free* nonché di utilizzo di tessuti riciclati); (iii) dal *design* italiano con valorizzazione dei tessuti africani, per un'estetica distintiva e responsabile, (iv) dal modello omnicanale, con vendite tramite e-commerce, *flagship store* a Milano e rete *wholesale*; (v) dal supporto a programmi educativi in Tanzania, creando un sistema a impatto sociale positivo; in tal senso, l'innovazione e il valore tecnologico possono essere rinvenuti non solo nei beni oggetto di produzione, ma altresì nella fase di progettazione e produzione dei prodotti; anche in tale fase, così come in quella di *design*, stampa e prototipazione, si avvale di macchinari e/o attrezzature e tecniche ad alto valore tecnologico, quali applicazioni *software* innovative per disegno, foto e video *rendering*; anche nella fase di produzione dei prodotti esegue una selezione di materiali e/o componenti che o vengono realizzati con tecnologie all'avanguardia oppure sono il risultato del riutilizzo di materiali preesistenti, in un'ottica di riciclo ed economia circolare (*green economy*); svolge altresì attività di formazione *online* e *offline* rivolta a studenti in Italia e all'estero, con specifico riguardo ai paesi in via di sviluppo, con ad oggetto il *design* e la produzione di capi di abbigliamento e/o accessori per la moda, nonché la definizione di *business model* e l'implementazione di campagne di *marketing* e comunicazione; per l'erogazione dell'attività di formazione, utilizza tecnologie che permettono agli studenti la fruizione dei materiali e dei contenuti anche da remoto, in un'ottica di accessibilità dell'informazione e di innovazione tecnologica, avvalendosi di piattaforme digitali per l'educazione a distanza;

- non risulta pacificamente costituita a seguito di fusione, scissione societaria, nè, formalmente, a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, non rientrando nell'alveo di applicazione normativa l'eventuale utilizzo di fatto



di marchi preesistenti ovvero la trasformazione da eventuale ditta individuale irregolare;

- la società ricorrente ha autocertificato il possesso dei requisiti di società startup innovativa in data 15 giugno 2021, 7 giugno 2022, 30 maggio 2022, 8 giugno 2023, e 17 giugno 2024 per gli esercizi 2019, 2020; 2021, 2022, 2023, dichiarando che le spese in ricerca e sviluppo sono state in quegli esercizi superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione come evidenziato nella seguente tabella, ivi dovendosi ricomprendere le spese per “comunicazione e Branding” e per “ricerche e disegni, anche di carattere pubblicitario ed estetico, per il loro evidente collegamento teleologico con lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi a carattere tecnologico ed innovativo, come sopra descritto:

Anno	Valore di produzione	Costi di produzione	Spese sostenute per ricerca e sviluppo	Maggior valore	%
2021	111.002,00	204.872,00	33.760,00	93.870,00	35,96
2022	236.559,00	400.521,00	63.994,00	163.962,00	39,03
2023	281.407,00	646.752,00	150.832,00	365.345,00	41,28

- risulta inoltre che una volta ottenuta l'iscrizione, il legale rappresentante ha attestato il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal secondo comma, mediante dichiarazione depositata, di regola, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, come da iscrizione in visura camerale, fino al 2024;
- per il periodo successivo la società ricorrente non appare a stretto rigore obbligata a una nuova dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti, atteso che era stata già richiesta nel corso del 2024 la nomina del Gestore della Crisi e quindi la stessa era entrata in procedura, in assenza di approvazione ad oggi del bilancio al 31.12.2024, circostanza spiegata con il fatto che *“nell'autunno 2024, l'attività della Società ha subito un importante rallentamento resosi necessario ai fini della preservazione dell'attivo da mettere a disposizione dei creditori sociali e che si è poi prolungato sino all'effettivo deposito della domanda di apertura della liquidazione controllata”*;
- essendo trascorsi oltre tre anni dalla costituzione ed iscrizione al registro delle imprese della società (novembre 2019), non è stata né allegata né documentata dalla debitrice per oggettiva impossibilità, la sussistenza dei requisiti previsti dal novellato comma 2 bis, per effetto della legge n. 193 del 16 dicembre 2024, nel testo in vigore dal 18



dicembre 2024, in quanto tali requisiti si sarebbero dovuti possedere a fine 2023 e si sarebbe trattato di un'applicazione retroattiva ed irragionevole della norma di nuovo conio, peraltro entrata in vigore successivamente a tale ultima data.

Deve dunque condividersi l'orientamento della S.C. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 21152 del 04/07/2022 (Rv. 665156 - 01) che impone un accertamento in concreto dei requisiti, secondo la quale *"L'iscrizione di una società quale "start-up" innovativa nella sezione speciale del Registro delle imprese, in base all'autocertificazione del legale rappresentante circa il possesso dei requisiti formali e sostanziali ed alla successiva attestazione del loro mantenimento, ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, non preclude la verifica giudiziale dei requisiti medesimi in sede prefallimentare, in quanto la suddetta iscrizione costituisce presupposto necessario ma non sufficiente per riconoscere la non assoggettabilità a fallimento, a norma dell'art. 31 del d.l. citato, essendo richiesto anche l'effettivo e concreto possesso dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di "start-up" innovativa."*; in senso conforme vedi Trib. Milano 8 aprile 2021 citato dalla stessa Cassazione, secondo il quale occorre seguito all'orientamento già espresso da questo Tribunale (cfr., ex plurimis, Trib. Milano, 10.12.2018; Trib. Milano, 10.12.2020) si osserva che l'iscrizione della società nel registro speciale non preclude l'accertamento in sede prefallimentare del possesso sostanziale dei requisiti di legge per l'attribuzione di tale qualifica al fine di verificare l'assoggettabilità o meno, al fallimento della società (cfr. anche Tribunale Udine, 18.12.2018 anche nella parte in cui richiama i precedenti sia di questo Tribunale -Trib. Milano 4 agosto 2016- che della Corte di Appello di Milano- Corte Appello Milano 15/12/16).

Tutti i requisiti costitutivi della *start up* innovativa e la loro permanenza in concreto risultano pacificamente dalle situazioni patrimoniali e contabili aggiornate e dai bilanci del periodo 2020-2024 come peraltro attestato dall'OCC.

- C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC Gestore della Crisi Avv. ALESSANDRO VALERIO, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- E) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile: a) dalla relazione del Gestore della Crisi alle pagine 11-12, par. 4.1.1., in cui si espone come *"emerge quindi di tutta evidenza l'incapacità della società di fare fronte ai debiti contratti con il proprio patrimonio"*;



b) dal fatto che la situazione di insolvenza è peraltro confermata dalla bozza di bilancio al 31.12.2024 dalla quale si evince una perdita di esercizio di € 425.771,00 ed un patrimonio netto negativo di € 356.870,00.

Ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 lett. b) CCI, con nomina quale liquidatore in persona del medesimo professionista/persona fisica che ha svolto la funzione di Gestore della Crisi da sovraindebitamento.

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata della debitrice ricorrente, *start up* innovativa, società **ENDELEA S.R.L. SB con sede legale a MILANO (MI) VIA GIUSEPPE CANDIANI 29 cap 20158, Numero REA MI – 2574948 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA 11040170968;**

- nomina Giudice Delegato il dott. Francesco Pipicelli;
- nomina liquidatore l'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Milano, in persona dell'Avv. **VALERIO ALESSANDRO CARLANDREA BALDASSARE PASQUALE c.f. VLRLSN66D09F205H**, nato il 9.4.1966 a Milano (MI);
- ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
- assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio a pena di inammissibilità di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'articolo 10, comma 3;
- ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
- rammenta che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore, secondo le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 2 CCII;
- dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale di Milano; nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;



- ordina al liquidatore ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti e quindi trasmissione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione;
- dispone che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:
 - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
 - d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del debitore ricorrente;
- dispone che il liquidatore:
 - entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 3 luglio 2025.

Il giudice rel. est.

dott. Francesco Pipicelli

Il Presidente

Dott.ssa Caterina Macchi

